



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1
- Protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1390 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante duecentotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 6
- ★ **Regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<p>★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1393 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]</p>	38
<p>★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio</p>	42
<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1395 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</p>	50

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/1389 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova ⁽¹⁾, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 16 settembre 2014.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) È opportuno applicare in via provvisoria il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GUL 292 del 20.10.2012, pag. 3.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso, a decorrere dalla data in cui è firmato dalle parti ⁽¹⁾, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO**che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli «Stati membri»), e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova ⁽¹⁾, firmato il 26 giugno 2012 («accordo»).

Articolo 2

Il testo dell'accordo in lingua croata ⁽²⁾ fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, se il protocollo è approvato dalle parti successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo, esso entra in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma delle parti.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2015, in duplice esemplare, in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GUL 292 del 20.10.2012, pag. 3.

⁽²⁾ Edizione speciale in lingua croata, capo 11, volume 102, pag. 197.

За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu państw członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna
 Pentru statele membre

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Pentru Uniunea Europeană

За Република Молдова
 Por la República de Moldavia
 Za Moldavskou republiku
 For Republikken Moldova
 Für die Republik Moldau
 Moldova Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
 For the Republic of Moldova
 Pour la République de Moldavie
 Za Republiku Moldovu
 Per la Repubblica moldova
 Moldovas Republikas vārdā –
 Moldovas Respublikos vardu
 A Moldovai Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika tal-Moldova
 Voor de Republiek Moldavië
 W imieniu Republiki Mołdawii
 Pela República da Moldova
 Pentru Republica Moldova
 Za Moldavskú republiku
 Za Republiko Moldavijo
 Moldovan tasavallan puolesta
 För Republiken Moldavien
 Pentru Republica Moldova

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1390 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

recante duecentotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Tra il 22 maggio 2015 e il 15 giugno 2015, mediante quattro decisioni adottate rispettivamente il 22 maggio 2015, il 15 giugno 2015, il 26 giugno 2015 e il 10 luglio 2015, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare sei voci dell'elenco delle persone fisiche e cinque entità dell'elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 6 agosto 2015 il Comitato per le sanzioni ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco corrispondente.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1) sono modificate le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche»:

- a) la voce «Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahiri, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. Titolo: (a) Dottore, (b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: egiziana. Passaporto n.: (a) 1084010 (passaporto egiziano), (b) 19820215. Altre informazioni: (a) ex dirigente operativo e militare della Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama bin Laden, (b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahiri, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. Titolo: (a) Dottore, (b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: egiziana. N. passaporto: (a) 1084010 (passaporto egiziano), (b) 19820215. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda, (b) ex dirigente operativo e militare della Jihad islamica egiziana, era uno stretto collaboratore di Osama bin Laden (deceduto), (c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»;

- b) la voce «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 939254 (documento di viaggio egiziano), (b) 0003213 (passaporto egiziano), (c) 981358 (passaporto egiziano), (d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: (a) in carcere in Germania; (b) il nome di suo fratello è Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Indirizzo: Germania (in carcere). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Jamahiriya araba libica. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 939254 (documento di viaggio egiziano), (b) 0003213 (passaporto egiziano), (c) 981358 (passaporto egiziano), (d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: (a) condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione in Germania il 6 dicembre 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»;

- c) la voce «Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir]. Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: in carcere nello Yemen tra il 2003 e il 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir]. Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. N. passaporto: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda nello Yemen (AQY) dal 2007; (b) da gennaio 2009 leader di Al-Qaeda nella Penisola arabica, che opera nello Yemen e in Arabia Saudita; (c) associato agli alti responsabili di Al-Qaeda; (d) afferma di essere stato il segretario di Osama Bin Laden

(deceduto) prima del 2003; (e) arrestato in Iran e estradato nello Yemen nel 2003, è evaso nel 2006 e risultava ancora latitante a gennaio 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.»

- d) la voce «Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall'Arabia Saudita; d) è stato diramato un «Orange Notice di INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) nei suoi confronti; e) associato a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, (c) Ibrahim Hassan al-Asiri, (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, (f) Ibrahim Hasan Tali 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. passaporto: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall'Arabia Saudita; d) associato anche a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.»

- e) la voce «Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled)] Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Nazionalità: bahreinita. N. passaporto: 1632207 (bahreinita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Nazionalità: bahreinita. N. passaporto: 1632207 (bahreinita). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico (LIFG) e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico; (b) a gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l'accusa di far parte di Al-Qaeda e dell'LIFG; (c) dopo essere stato condannato negli EAU alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena; (d) dopo essere stato rilasciato nel 2008, ha ricominciato a raccogliere fondi per Al-Qaeda, proseguendo quest'attività almeno per tutto il 2012; (e) ha raccolto fondi anche per i Talibani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.»

- f) la voce «Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al- Rahman, (i) Al-Libi]. Indirizzo: Johannesburg, Sudafrica. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Azizziyya, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) associato all'Afghan Support Committee (ASC), alla Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al- Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (falsa identità legata al numero di identificazione sudafricano fraudolento 6910275240086, collegato al passaporto sudafricano n. 434021161; entrambi i documenti sono stati confiscati)]. Indirizzo: Tripoli, Libia (febbraio 2014). Data di nascita: 2.2.1966. Luogo di nascita: al Azizziyya, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: (a) passaporto libico n. 203037, rilasciato a Tripoli, Libia, (b) passaporto libico n. 347834, intestato a Ibrahim Ali Tantoush e scaduto il 21 febbraio 2014). Altre informazioni: (a) associato all'Afghan Support Committee (ASC), alla Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Foto e impronte digitali disponibili per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.»

- g) la voce «Zulkifli Abdul Hir [alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugal, (p) Lagu, (q) Marwan]. Indirizzo: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data di nascita: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Luogo di nascita: Muar Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11263265. Numero di identificazione nazionale: 660105-01-5297. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Minah Bintu Aogist Abd Aziz, (b) patente n. D2161572 rilasciata in California, USA. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Zulkifli Abdul Hir [alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugal, (p) Lagu, (q) Marwan (noto principalmente come)]. Indirizzo: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), (b) Maguindanao, Filippine (gennaio 2015). Data di nascita: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Luogo di nascita: Muar Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. N. passaporto: (a) A 11263265, (b) Numero di identificazione nazionale: 660105-01-5297, (c) patente D2161572, rilasciata in California, USA. Altre informazioni: (a) il Tribunale distrettuale della California del Nord (USA) ha spiccato un mandato di arresto contro di lui il 1° agosto 2007; (b) confermato suo decesso a Maguindanao, Filippine, a gennaio 2015; (c) il nome della madre è Minah Bintu Aogist Abd Aziz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»;

- 2) le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono modificate:

- a) la voce «Revival of Islamic Heritage Society [alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS]. Indirizzo: (a) Pakistan; (b) Afghanistan. Altre informazioni: (a) sono designate solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan; (b) associata a Abu Bakr al-Jaziri e all'Afghan Support Committee (ASC). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:

«Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (b) Jamia Ihya ul Turath (c) RIHS (d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya (e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust (f) Al-Furqan Welfare Foundation. Indirizzo: (a) Pakistan, (b) Afghanistan. Altre informazioni: (a) sono designate solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan, (b) associata a Abu Bakr al-Jaziri e all'Afghan Support Committee (ASC). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.»;

- b) la voce «Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Indirizzo: Somalia. Altre informazioni: il suo fondatore e ex leader è Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:

«Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Indirizzo: Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.»;

- c) la voce «Al-Qaida in the Arabian Peninsula [alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY]. Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Ansar al-Shari'a è stata creata all'inizio del 2011 da AQAP. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:

«Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: (a) Sede: Yemen o Arabia Saudita (2004 — 2006); (b) creata a gennaio 2009, quando Al-Qaeda nello Yemen si è associato agli agenti sauditi di Al-Qaeda, (c) il leader di AQAP è Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, (d) Ansar al-Shari'a è stata creata nel 2011 da AQAP e ha assunto la responsabilità di molti attacchi commessi nello Yemen contro obiettivi governativi e civili. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.»;

- d) la voce «Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Altre informazioni: (a) l'organizzazione Tehrik-e Taliban è basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan; (b) costituita nel 2007, il suo leader è Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman è l'emiro del TTP per il Waziristan meridionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:

«Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban). Altre informazioni: (a) l'organizzazione Tehrik-e Taliban è basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan; (b) costituita nel 2007, il suo leader è Maulana Fazlullah. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.»;

- 3) la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- a) «The Army Of Emigrants And Supporters [alias: (a) Battalion of Emigrants and Supporters (b) Army of Emigrants and Supporters organization (c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)] Indirizzo: zona di Jabal Turkuman, governatorato di Lattakia, Repubblica araba siriana. Altre informazioni: creato da combattenti stranieri nel 2013. Sede: Repubblica araba siriana. Affiliato allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaida in Iraq e Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2015.»
-

REGOLAMENTO (UE) 2015/1391 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 7⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 definisce un quadro per la compilazione di statistiche dell'Unione comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un'indagine sui metodi di produzione agricola.
- (2) Il regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione⁽²⁾ definisce un nuovo elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016. Si rende pertanto necessario modificare le definizioni.
- (3) Al fine di assicurare la comparabilità, i termini contenuti nell'elenco delle caratteristiche di cui al considerando 2 dovrebbero essere intesi e applicati in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto necessario modificare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.
- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione⁽³⁾ dovrebbe essere allineato al nuovo elenco di caratteristiche di cui al considerando 2.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1200/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 321 dell'1.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 (GUL 190 del 28.6.2014, pag. 8.)⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GUL 329 del 15.12.2009, pag. 1).⁽⁴⁾ Decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un Comitato permanente di statistica agraria (GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per le indagini dell'Unione sulla struttura delle aziende agricole ⁽¹⁾**I. CARATTERISTICHE GENERALI****Ubicazione dell'azienda**

L'ubicazione geografica dell'azienda agricola è definita all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1166/2008.

Regione NUTS 3

La regione di livello NUTS 3 [conformemente al regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione ⁽²⁾] in cui è ubicata l'azienda.

L'azienda è ubicata in una zona svantaggiata (ZS)?

Informazioni sulle zone svantaggiate devono essere fornite conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

L — L'azienda è ubicata in una zona svantaggiata, soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle zone montane, o in un'altra zona soggetta a vincoli specifici.

M — L'azienda è ubicata in una zona montana svantaggiata.

N — Zona normale (non svantaggiata).

Personalità giuridica dell'azienda

La personalità giuridica dell'azienda dipende dalla forma giuridica del conduttore.

L'azienda è un'unità di terreni collettivi?

Una speciale "unità agricola di terreni collettivi", ossia un'entità virtuale creata ai fini della rilevazione e della registrazione dei dati, costituita dalla superficie agricola utilizzata dall'azienda agricola che non le appartiene direttamente, bensì su cui si applicano diritti collettivi.

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:**una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?**

Un'unica persona fisica che è il conduttore di un'azienda la quale non è vincolata ad aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.

Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore?

una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà, affittano o gestiscono in comune un'unica azienda agricola, oppure gestiscono le loro diverse aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.

⁽¹⁾ Le definizioni di azienda agricola e di unità di bestiame figurano all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1166/2008.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

una persona giuridica?

Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria).

Forma di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione**Superficie agricola utilizzata**

La totalità delle superfici investite a seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzate dall'azienda, indipendentemente dalla forma di conduzione e dal fatto che siano utilizzate come parte di terreni collettivi.

in proprietà

Superficie agricola utilizzata dall'azienda, di proprietà del conduttore o da lui condotta a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

in affitto

Superficie agricola utilizzata concessa in affitto al conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. Una superficie agricola utilizzata è imputata a una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento una superficie agricola utilizzata è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell'indagine o a quella a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.

a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

- a) Superficie agricola utilizzata (eventualmente un'azienda intera) condotta in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.
- b) Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione non comprese nelle precedenti rubriche.

terreni collettivi

La superficie agricola che è utilizzata dall'azienda agricola ma non le appartiene direttamente, cioè a cui si applicano diritti collettivi.

Agricoltura biologica

Agricoltura praticata conformemente agli standard e alle norme specificate: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di produzione biologica.

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui la produzione è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica.

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione a metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica, ma non è stato ancora completato il periodo di transizione necessario a considerarla pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati o in fase di conversione da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui metodi di produzione biologica sono applicati e certificati oppure sono in fase di conversione da certificare conformemente agli standard e alle norme specificate: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di produzione biologica, da ripartire per categorie di coltivazione.

Le differenti categorie di coltivazione per la produzione biologica sono elencate qui di seguito. Le colture sono definite nella sezione II. Superfici.

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Semi oleosi

Ortaggi freschi, meloni e fragole

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Frutteti e piantagioni di bacche

Agrumeti

Oliveti

Vigneti

Altre colture (colture tessili ecc.) inclusi i pascoli magri

Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

Il numero di animali allevati nell'azienda in cui la totalità o una parte della produzione animale è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o, se del caso, dalla legislazione più recente; e ii) dalle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica, da ripartire per categorie di animali.

Il bestiame è definito nella sezione III. Patrimonio zootecnico.

Bovini

Suini

Ovini e caprini

Pollame

Altri animali

Destinazione della produzione dell'azienda**La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda**

La famiglia è l'unità familiare cui appartiene il conduttore e i cui componenti condividono la stessa abitazione, mettono in comune una parte o la totalità dei loro redditi e del loro patrimonio e consumano collettivamente alcuni tipi di beni e di servizi, principalmente l'alloggio e l'alimentazione.

Il concetto di produzione finale cui fa riferimento questa caratteristica corrisponde alla definizione di produzione utilizzabile dei conti economici dell'agricoltura ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GUL 33 del 5.2.2004, pag. 1).

Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda

Le vendite dirette ai consumatori finali sono le vendite da parte dell'azienda di prodotti della sua produzione agricola, trasformati o no, direttamente a consumatori per il loro consumo. La percentuale va calcolata in base al valore misurato in denaro, indipendentemente dal fatto che le vendite siano state pagate con denaro, in natura o in altri modi.

II. SUPERFICI

La superficie totale dell'azienda comprende la superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, terreni destinati a coltivazioni permanenti e orti familiari) e le altre superfici (superficie agricola non utilizzata, superfici boscate ed altre superfici).

Seminativi

Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nel sistema di rotazione delle colture.

La rotazione delle colture consiste nell'avvicendare nel corso delle successive annate agrarie le colture annuali su un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento. Di norma l'avvicendamento delle colture è annuale, ma può anche essere pluriennale. Per distinguere i seminativi dalle coltivazioni permanenti o dai prati permanenti e pascoli si utilizza una soglia di cinque anni. In altri termini, se un appezzamento è utilizzato per la stessa coltura per cinque anni o più senza che la coltura precedente venga eliminata e ne venga introdotta una nuova non è considerato seminativo.

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (compresi i cereali destinati alla produzione di energia rinnovabile).

Fumento (grano) tenero e spelta

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., *Triticum spelta* L. e *Triticum monococcum* L.

Fumento (grano) duro

Triticum durum Desf.

Segala

Secale cereale L., compresi i miscugli di segala e altri cereali seminati in autunno (segalata).

Orzo

Hordeum vulgare L.

Avena

Avena sativa L., compresi i miscugli di avena e altri cereali seminati in primavera.

Granturco

Granturco (*Zea mays* L.) coltivato per granella.

Riso

Oryza sativa L.

Altri cereali per la produzione di granella

Cereali seminati in coltura pura, raccolti secchi per granella e non registrati nelle rubriche precedenti.

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

Colture seminate e raccolte essenzialmente per il contenuto proteico.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltivazione di legumi secchi e alle colture proteiche, raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (comprese le colture destinate alla produzione di energia rinnovabile).

di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

Pisum sativum L., *Vicia faba* L., *Lupinus* spp., seminati in colture pure, raccolti secchi per granella.

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Solanum tuberosum L.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Beta vulgaris L. destinate all'industria saccarifera e alla produzione di alcol (comprese quelle destinate alla produzione di energia).

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

Barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* L.) e piante della famiglia Brassicaceae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio non menzionate altrove.

Colture industriali

Piante non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzazione finale.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltivazione di piante industriali, quale che ne sia l'utilizzo (comprese le piante destinate alla produzione di energia rinnovabile).

Tabacco

Nicotiana tabacum L.

Luppolo

Humulus lupulus L.

Cotone

Gossypium spp., raccolto per le fibre e per i semi oleosi.

Colza e ravizzone

Brassica napus L. (partim) e *Brassica rapa* L. var. *sylvestris* (Lam.) Briggs, coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.

Girasole

Helianthus annuus L., raccolto secco per granella.

Soia

Glycine max L. Merrill, raccolta secca per granella.

Semi di lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre olio, raccolte secche per granella.

Altri semi oleosi

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto oleoso, raccolte secche per granella, non menzionate altrove.

Lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre fibre.

Canapa

Cannabis sativa L.

Altre colture tessili

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto di fibre, non menzionate altrove.

Piante aromatiche, medicinali e da condimento

Piante o parti di piante utilizzate per la fabbricazione di medicinali o di profumi o destinate al consumo umano.

Le piante da condimento si distinguono dagli ortaggi per il fatto che sono utilizzate in piccole quantità, non come alimenti bensì per aromatizzare questi ultimi.

Altre colture industriali non menzionate altrove

Altre colture industriali che non sono state menzionate altrove.

Sono comprese le superfici di colture destinate esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile.

Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:**coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)**

Ortaggi freschi, meloni, fragole, coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

coltivati in pieno campo

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.

coltivati in orti stabili

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

coltivati in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)**Coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)**

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

Coltivati in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Fiori e piante ornamentali che durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior di esso sono coltivati in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere.

Piante raccolte verdi

Sono incluse qui tutte le coltivazioni seminate raccolte "verdi" destinate prevalentemente all'alimentazione animale, alla produzione di energia rinnovabile (per esempio produzione di biomassa da mais verde) o al sovescio, in particolare cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni seminate raccolte e/o utilizzate verdi.

Le coltivazioni dovrebbero essere coltivate in avvicendamento con altre colture e occupare lo stesso appezzamento per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali).

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

Erbai temporanei

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento, incluse come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni, seminate pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata di nuovo.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno secco.

Altre piante raccolte verdi

Altre piante annuali o pluriennali (meno di cinque anni) raccolte verdi come descritto nella rubrica "Piante raccolte verdi".

Mais verde

Tutti i tipi di mais (*Zea mays* L.) coltivati principalmente per l'insilamento e non raccolti per la granella (tutoli interi, parti di una pianta o pianta intera).

Sono compresi il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) e i tutoli interi (grano, rachide, glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento e per la produzione di energia rinnovabile.

Leguminose

Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) principalmente per foraggio, energia o sovescio.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le graminacee, raccolti verdi o come fieno secco.

Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

Altre coltivazioni seminatrici destinate principalmente all'alimentazione animale, raccolte verdi, non menzionate altrove.

Sementi e piantine per seminatrici

Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi. Sono incluse qui le superfici a foraggi verdi raccolti per i semi, radici raccolte per i semi, sementi e piantine di ortaggi e fiori per la vendita ecc.

Altre coltivazioni per seminatrici

Coltivazioni per seminatrici non comprese altrove.

Terreni a riposo

Tutti i seminatrici inclusi nel sistema di rotazione delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (GAEC ⁽¹⁾), lavorati o meno, ma che non sono destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell'annata agraria.

La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.

I terreni a riposo possono essere:

- 1) terreni nudi senza alcuna coltivazione;
- 2) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;
- 3) terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).

Orti familiari

Superfici riservate alla coltivazione di prodotti agricoli destinati all'autoconsumo da parte del conduttore e della sua famiglia, di norma separate dagli altri terreni agricoli e riconoscibili come orti familiari.

Solo eccedenze occasionali prodotte da questa superficie vengono vendute all'esterno dell'azienda. Tutte le superfici i cui prodotti vengono costantemente venduti sul mercato rientrano in altre rubriche, anche se parte di tali prodotti viene consumata dal conduttore e dalla sua famiglia.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Prati permanenti e pascoli

Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.

Le superfici possono essere utilizzate per pascolare, falciare per l'insilamento e la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate oppure vengono falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

Superfici di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽¹⁾ o, se del caso, alla legislazione più recente, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammessi a beneficiare di aiuti finanziari.

Colture permanenti

Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

Frutteti e piantagioni di bacche

Superfici investite ad alberi da frutto, arbusti e piante perenni di bacche diverse dalle fragole per la produzione di frutta. I frutteti possono essere di tipo continuo, con spazi minimi tra gli alberi, o di tipo non continuo, con ampi spazi.

Specie di frutta, di cui:

frutta di origine temperata

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi temperati per la produzione di frutta fresca.

frutta di origine subtropicale

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi subtropicali per la produzione di frutta fresca.

Bacche

Piantagioni di bacche, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali per la produzione di bacche.

Frutta in guscio

Piantagioni di frutta in guscio, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali.

Agrumeti

Piantagioni di *Citrus* spp.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GUL 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Oliveti

Piantagioni di *Olea europaea* L.

per la produzione di olive da tavola

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olive da tavola.

per la produzione di olive da olio

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olio d'oliva.

Vigneti per la produzione di:

Piantagioni di *Vitis vinifera* L.

vini di qualità

Varietà di uve atte alla produzione di vini con denominazione d'origine protetta (DOP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.

Varietà di uve atte alla produzione di vini con indicazione geografica protetta (IGP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 479/2008 o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.

altri vini

Varietà di uve atte alla produzione di vini che non fruiscono né di una denominazione d'origine protetta né di un'indicazione geografica protetta.

uve da tavola

Varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola.

uva passa

Varietà di uve atte alla produzione di uva passa.

Vivai

Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:

- a) vivai viticoli e di viti madri di portinnesto;
- b) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
- c) vivai ornamentali;
- d) vivai forestali per la vendita (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda);
- e) alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

Altre colture permanenti

Coltivazioni permanenti all'aperto non comprese nelle rubriche precedenti, in particolare le piante da intreccio, in genere raccolte annualmente, nonché gli alberi piantati sulla superficie agricola utilizzata per essere commercializzati come alberi di Natale.

Colture permanenti in serra

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

Altre superfici

Per "altre superfici" si intendono le superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture), la superficie boscata e le superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc.

Superfici agricole non utilizzate

Superficie precedentemente utilizzata a scopi agricoli, ma che, nel corso dell'anno di riferimento dell'indagine, per motivi economici, sociali o altri, non viene più utilizzata e non rientra nell'avvicendamento. Per essa è esclusa un'utilizzazione agricola.

Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l'intervento dei mezzi normalmente disponibili in un'azienda agricola.

Superficie boscata

Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi o di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.).

di cui bosco ceduo a rotazione rapida

Superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni.

Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni di gestione quali il diradamento.

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce ecc.)

Tutte le parti della superficie totale dell'azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.

Funghi

Funghi coltivati in fabbricati appositi o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine.

Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti o altra energia rinnovabile)

Superficie riservata alla coltivazione di specifiche piante energetiche non destinate a scopi diversi rispetto alla produzione di energia e coltivate su seminativi agricoli.

Superficie irrigata

Superficie irrigabile totale

Superficie massima che, nel corso dell'anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l'ausilio di impianti tecnici e con una quantità d'acqua normalmente disponibile nell'azienda.

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno di riferimento dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

Metodi di irrigazione utilizzati

Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi)

Scorrimento dell'acqua sul terreno, per sommersione dell'intera superficie o scorrimento lungo piccoli solchi tra le file delle colture, utilizzando la forza di gravità.

Irrigazione per aspersione

Irrigazione delle piante aspergendo le parcelle di terreno con acqua ad alta pressione in forma di pioggia.

Irrigazione a goccia

Irrigazione mediante sgocciolamento dell'acqua ai piedi delle piante, o con microirroratori o mediante nebulizzazione.

Provenienza delle acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione

Provenienza delle acque, o della maggior parte di esse, utilizzate nell'azienda per l'irrigazione.

Acque sotterranee all'interno dell'azienda

Fonti situate nell'azienda o nelle vicinanze, che utilizzano acqua pompata da pozzi forati o scavati o che fluisce liberamente da fonti naturali o simili.

Acque superficiali all'interno dell'azienda

Piccoli bacini naturali o artificiali, interamente situati nell'azienda o utilizzati da una sola azienda.

Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda

Acque dolci superficiali (laghi, fiumi, altri corsi d'acqua), non create artificialmente a scopo d'irrigazione.

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua

Fonti d'acqua esterne all'azienda, diverse da quelle menzionate alla rubrica "Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda", accessibili almeno a due aziende.

Altre fonti

Altre fonti d'acqua di irrigazione non menzionate altrove. Può trattarsi di fonti altamente saline come l'Atlantico e il Mediterraneo, nel qual caso l'acqua è trattata (desalinizzata) per ridurre la concentrazione di sale prima dell'utilizzazione, oppure di fonti salmastre (a basso tenore salino), come il Mar Baltico e alcuni fiumi, che possono essere utilizzate direttamente senza trattamento. Può anche trattarsi di acque reflue sottoposte a trattamento e distribuite agli utenti come acque reflue depurate.

III. PATRIMONIO ZOOTECNICO

Consistenza dei capi posseduti o allevati direttamente dall'azienda il giorno di riferimento dell'indagine.

Il bestiame non è necessariamente di proprietà del conduttore. Può trovarsi nell'azienda stessa in stalle o su superfici agricole utilizzate dall'azienda o anche al di fuori di essa (pascoli collettivi, migrazione ecc.).

Equini

Animali domestici della famiglia Equidae, genere *Equus* (cavalli, asini ecc.).

Bovini

Animali domestici delle specie *Bos taurus* e *Bubalus bubalus*, compresi gli ibridi come il beefalo.

Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine**Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi****Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine****Bovini di 2 anni e più, maschi****Giovenche di 2 anni e più**

Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito.

Vacche da latte

Bovine che hanno già partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

Altre vacche

Bovine che hanno già partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non viene destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

Ovini e caprini**Ovini (di tutte le età)**

Animali domestici della specie *Ovis aries*.

Femmine da riproduzione

Pecore e agnelle montate.

Altri ovini

Tutti gli ovini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

Caprini (di tutte le età)

Animali domestici della sottospecie *Capra aegagrus hircus*.

Femmine da riproduzione

Capre aventi già figliato e capre montate.

Altri caprini

Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

Suini

Animali domestici della specie *Sus scrofa domesticus*.

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Lattonzoli di peso vivo generalmente inferiore a 20 kg.

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

Suine da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.

Altri suini

Suini non specificati altrove.

Pollame**Polli da carne**

Animali domestici della specie *Gallus gallus* destinati alla produzione di carne.

Galline ovaiole

Animali domestici della specie *Gallus gallus* che hanno raggiunto l'età dell'entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova.

Altro pollame

Pollame non menzionato nelle rubriche "Polli da carne" o "Galline ovaiole".

Tacchini

Animali domestici della specie *Meleagris*.

Anatre

Animali domestici delle specie *Anas* e *Cairina moschata*.

Oche

Animali domestici della specie *Anser anser* dom.

Struzzi

Struzzi (*Struthio camelus*).

Altro pollame non menzionato altrove**Coniglie fattrici**

Coniglie (della specie *Oryctolagus*) destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.

Api

Numero di alveari occupati da api (*Apis mellifera*) destinate alla produzione di miele.

Altri animali non menzionati altrove

Altri animali d'allevamento non menzionati altrove in questa sezione.

IV. MANODOPERA**i) LAVORO AGRICOLO NELL'AZIENDA****Manodopera agricola**

La manodopera agricola dell'azienda comprende tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, hanno effettuato lavori agricoli nell'azienda.

Se le leggi nazionali non stabiliscono un'età minima di fine della scolarità obbligatoria a tempo pieno e a tempo parziale, tale età è fissata convenzionalmente a 15 anni.

I conduttori unici che non svolgono lavori agricoli sull'azienda sono rilevati nell'indagine ma non calcolati nel "Totale della manodopera agricola".

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età della pensione, continuano a lavorare nell'azienda devono essere incluse nella manodopera agricola.

È esclusa la manodopera che lavora nell'azienda agricola ma alle dipendenze di terzi o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un appaltatore agricolo o di una cooperativa).

Lavoro agricolo

Per "lavoro agricolo" si intendono tutti i tipi di lavori eseguiti nell'azienda che contribuiscono: i) alle attività definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1166/2008; ii) alla manutenzione dei mezzi di produzione; o iii) alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.

Tempo di lavoro agricolo nell'azienda

Per "tempo di lavoro agricolo nell'azienda" si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nell'abitazione del conduttore o del capo azienda.

Unità di lavoro annuo (ULA)

L'occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all'anno in impieghi a tempo pieno nel paese.

Per "tempo pieno" si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1 800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).

Conduttore

Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l'azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell'azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all'azienda.

Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario.

Sesso

Età

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Capo azienda

La persona fisica responsabile della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda.

Sesso

Età

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Formazione del capo azienda**Formazione agraria del capo azienda****Esperienza agraria esclusivamente pratica**

Esperienza acquisita mediante attività pratiche in un'azienda agricola.

Formazione agraria elementare

Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione specializzato in alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini). Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

Formazione agraria completa

Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo, completato presso un istituto a indirizzo agrario, un istituto superiore o un'università nelle seguenti discipline: scienze agrarie, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, medicina veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi

La formazione professionale è una misura o un'attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione e che ha come scopo principale l'acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell'azienda o con attività direttamente collegate all'azienda, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti.

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda

Componenti della famiglia del conduttore unico, compreso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell'azienda ma che non vivono necessariamente nell'azienda.

Generalmente, per membri della famiglia del conduttore² si intendono: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) e i fratelli e le sorelle del conduttore o del suo coniuge.

Due persone che convivono more uxorio sono assimilate a coniugi.

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi

— Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine

— Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa

Tutte le persone che effettuano lavori agricoli per l'azienda a fronte di una retribuzione (in forma di salario, stipendio, utile o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura), tranne il conduttore e i componenti della sua famiglia.

Per manodopera occupata in forma continuativa si intendono le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine hanno svolto lavori agricoli ogni settimana nell'azienda, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.

Sono comprese le persone che, pur avendo lavorato regolarmente per una parte di questo periodo, non hanno potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:

- 1) condizioni particolari di produzione dell'azienda (per esempio, aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell'ingrassamento degli animali al pascolo o nell'ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi);
- 2) assenza dal lavoro per ferie, servizio militare, malattia, infortunio o morte;
- 3) assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa (sono comprese anche le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine hanno cessato di lavorare nell'azienda per iniziare a lavorare in un'altra);
- 4) sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio ecc.).

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa: maschi

— Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa: femmine

— Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Manodopera non familiare occupata in forma saltuaria: maschi e femmine

La manodopera occupata in forma saltuaria comprende le persone che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda per un motivo diverso da quelli indicati alla rubrica "Manodopera non familiare occupata in forma continuativa".

Per giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata in forma saltuaria si intendono i giorni lavorativi di durata tale da essere retribuiti (in forma di salario, stipendio, utile o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non sono da considerare come giornate di lavoro.

Per giornata di lavoro intera si intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato in forma continuativa a tempo pieno.

ii) ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE — LAVORO NON AGRICOLO NELL'AZIENDA (NON COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA) E LAVORO ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA

Qualsiasi attività, esclusa quella relativa al lavoro agricolo nell'azienda come definito nella sezione IV i) ed escluse le altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda definite nella sezione V 1), esercitata a fronte di una retribuzione (in forma di salario, stipendio, utile o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell'attività esercitata).

Sono inclusi i lavori agricoli effettuati dalla manodopera di un'azienda agricola per conto di un'altra azienda.

I dati sono raccolti solo nel caso di aziende con conduttore unico il cui conduttore è una persona fisica (cioè quando il conduttore è anche il capo azienda) e nel caso di tutti i gruppi di aziende. Non sono rilevati dati nel caso di aziende con conduttore unico allorché il conduttore non è il capo azienda e nel caso di persone giuridiche.

Le informazioni su altre attività remunerative sono rilevate per il conduttore e per gli altri componenti della famiglia del conduttore unico solo se questi svolgono lavori agricoli nell'azienda o attività collegate direttamente all'azienda.

Le attività remunerative secondarie non attinenti all'agricoltura non separabili esercitate nell'azienda sono escluse in quanto sono comprese nel lavoro agricolo.

Le attività qui incluse sono classificate come segue:

- attività principali — che occupano lo stesso o più tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda,
- attività secondarie — che occupano meno tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda.

Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

Tutte le attività remunerative non collegate direttamente all'azienda svolte dal conduttore che è al tempo stesso il capo azienda come propria attività principale o secondaria.

Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico

Attività principale

Il numero di persone (coniuge del conduttore unico o altri componenti della famiglia del conduttore unico) che esercitano attività remunerative non collegate all'azienda come loro attività principale.

Attività secondaria

Il numero di persone (coniuge del conduttore unico o altri componenti della famiglia del conduttore unico) che esercitano attività remunerative non collegate all'azienda come loro attività secondaria.

V. ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE DELL'AZIENDA (COLLEGATE DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA)

i) ELENCO DELLE ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE

Le altre attività remunerative dell'azienda comprendono tutte le attività diverse dai lavori agricoli che sono collegate direttamente all'azienda e hanno per essa conseguenze economiche.

Le "attività collegate direttamente all'azienda" sono le attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari ecc.) o dei suoi prodotti. Se viene utilizzata solo la manodopera dell'azienda (familiare e non familiare) e non vengono impiegate altre risorse dell'azienda si considera che i lavoratori siano occupati in due attività diverse. Tali altre attività remunerative non vengono pertanto considerate come collegate direttamente all'azienda.

Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende.

Per attività remunerative si intende in questo contesto il lavoro attivo, escludendo pertanto gli investimenti di carattere puramente finanziario. È escluso anche l'affitto di terreni per attività diverse senza ulteriore partecipazione ad esse.

Servizi sanitari, sociali o educativi

Qualsiasi attività connessa alla prestazione di servizi sanitari, sociali o educativi e/o attività commerciali a carattere sociale, che comporta l'utilizzo delle risorse dell'azienda o dei suoi prodotti principali.

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Tutte le attività connesse al turismo, servizi di alloggio, visite dell'azienda da parte di turisti o altri gruppi, attività sportive e ricreative ecc. che comportano l'utilizzo del fondo o dei fabbricati rurali o di altre risorse dell'azienda.

Artigianato

Attività artigianali esercitate nell'azienda dal conduttore, dai componenti della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che queste persone siano addette anche a lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.

Trasformazione di prodotti agricoli

Qualsiasi trasformazione nell'azienda di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione ecc.

È compresa in questa rubrica qualsiasi trasformazione di prodotti agricoli, tranne se la trasformazione è considerata parte dell'attività agricola. La vinificazione e la produzione di olio d'oliva sono quindi escluse, tranne se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è significativa.

Produzione di energia rinnovabile

La produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita, compresi biogas, biocarburanti o energia elettrica, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime agricole.

Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta esclusivamente ad uso dell'azienda.

Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

La lavorazione nell'azienda di legname grezzo per la vendita (segatura di legname ecc.).

Acquacoltura

Itticoltura esercitata nell'azienda. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca.

Lavori per conto terzi (utilizzando i mezzi di produzione dell'azienda)

Lavori su contratto, effettuati utilizzando l'attrezzatura dell'azienda, distinguendo se all'interno o all'esterno del settore agricolo, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali ecc.

Lavori agricoli (per altre aziende)**Lavori non agricoli****Silvicoltura**

Lavori di silvicoltura effettuati servendosi della manodopera agricola e dei macchinari e degli impianti dell'azienda utilizzati in generale per scopi agricoli.

Altre

Altre attività lucrative collegate direttamente all'azienda non menzionate altrove.

Persone interessate

Le attività qui incluse sono classificate come segue:

- attività principali — che occupano lo stesso o più tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda;
- attività secondarie — che occupano meno tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda.

Conduttore che è al tempo stesso il capo azienda**Altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività principale****Altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività secondaria****Lavoratori extrafamiliari occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività principale****Lavoratori extrafamiliari occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività secondaria**

ii) RILEVANZA DELLE ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA

Percentuale della produzione finale dell'azienda

La rilevanza delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda nella produzione di questa è stimata come la quota del fatturato generato dalle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda sulla somma del fatturato totale dell'azienda e dei pagamenti diretti all'azienda a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

$$\text{RAPPORTO} = \frac{\text{Fatturato delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda}}{\text{Fatturato totale dell'azienda (attività agricole e altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda) + pagamenti diretti}}$$

VI. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni

Misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1305/2013 delle quali l'agricoltore beneficia.

Devono essere rilevate informazioni per stabilire se l'azienda nel corso degli ultimi tre anni ha usufruito o no di una delle seguenti misure di sviluppo rurale secondo gli standard e le norme specificate nella legislazione più recente.

Partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità alimentare

Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua ⁽²⁾

Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Pagamenti agroambientali — Pagamenti per il clima

Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamenti agro-climatico-ambientali

Agricoltura biologica

Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013: agricoltura biologica

Pagamenti per il benessere degli animali.

Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013: benessere degli animali

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti in immobilizzazioni materiali

Prevenzione e ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici

Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013: sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Forestazione e imboscamento

Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013: forestazione e imboscamento

Allestimento di sistemi agroforestali

Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013: allestimento di sistemi agroforestali

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate

Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013: prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale delle foreste

Articolo 25 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013: indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013: servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Gestione del rischio

Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: gestione del rischio

VII. PRATICHE COLTURALI E DI GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI APPLICATE NELLE AZIENDE AGRICOLE**Metodi di lavorazione del terreno in seminativi all'aperto****Lavorazione convenzionale**

Seminativi lavorati in modo convenzionale mediante ribaltamento del terreno, abitualmente con aratro a versoio o aratro a disco, seguito da una seconda lavorazione effettuata con un erpice a dischi.

Lavorazione conservativa

Seminativi trattati con lavorazione conservativa (ridotta al minimo), ovvero una tecnica o un insieme di tecniche che lasciano residui vegetali (almeno 30 %) sulla superficie del suolo per limitare l'erosione e trattenere l'umidità, di norma senza ribaltamento del terreno.

Nessuna lavorazione del terreno (esclusi i seminativi all'aperto coltivati a piante pluriennali)

Seminativi che non sono lavorati tra il raccolto e la semina.

Copertura del suolo in seminativi all'aperto

Modo in cui i seminativi sono coperti di piante o di loro residui o lasciati nudi in inverno.

Coltura invernale normale

Seminativi seminati in autunno per la coltura di piante invernali (piante che crescono in inverno, come il frumento invernale), abitualmente raccolte o utilizzate come pascolo.

Coltura di copertura o coltura intercalare

Seminativi sui quali piante sono seminate allo scopo specifico di ridurre le perdite di suolo, nutrienti e prodotti fitosanitari in inverno o in altri periodi in cui, senza queste colture, le terre sarebbero nude ed esposte a tali perdite. Sono coltivazioni di interesse economico ridotto, che hanno principalmente lo scopo di proteggere i terreni e prevenire il dilavamento dei nutrienti.

I terreni sono abitualmente arati in primavera prima di seminare un'altra coltura e le colture esistenti non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

Residui colturali

Seminativi coperti in inverno dai residui vegetali e dalle stoppie dell'annata agraria precedente. Sono escluse le colture intercalari e di copertura.

Suolo nudo

Seminativi che sono arati o altrimenti lavorati in autunno e che in inverno non sono seminati né coperti da residui vegetali e restano nudi fino alle operazioni agrotecniche di pre-semina o di semina della primavera seguente.

Seminativi all'aperto coltivati a piante pluriennali

Seminativi all'aperto coltivati a piante pluriennali *non seminati o coltivati nell'anno di riferimento*.

Rotazione colturale dei seminativi

La rotazione delle colture consiste nell'avvicendare nel corso delle successive annate agrarie le colture su un determinato appezzamento *seguendo un ordine o un piano prestabiliti*, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento.

Quota di seminativi inclusi nella rotazione colturale

Seminativi per i quali è prevista una rotazione colturale.

Aree di interesse ecologico — Superficie totale dei terreni di confine, fasce tampone, siepi, alberi, terreni a riposo, biotopi, imboschimenti ed elementi caratteristici del paesaggio

Aree che il capo azienda garantisce costituiscano aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Superficie totale dei terreni di confine, fasce tampone, siepi, alberi, terreni a riposo, biotopi, imboschimenti ed elementi caratteristici del paesaggio

Da dichiarare unicamente per le aziende con più di 15 ettari di seminativo.

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

Percentuale del totale di effluenti zootecnici dell'azienda (generati + ricevuti — ceduti) che vengono distribuiti sui terreni agricoli, avvalendosi delle diverse tecniche disponibili.

Spandimento

Spandimento di effluenti zootecnici su un terreno o una coltura, senza ricorso a tecniche di iniezione o di spandimento in bande.

Spandimento senza incorporazione

Percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni senza incorporazione. Se gli effluenti non sono stati incorporati entro 24 ore dallo spandimento sono inclusi in questa rubrica.

Spandimento con incorporazione entro 4 ore

Percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni incorporati meccanicamente entro quattro ore dallo spandimento.

Spandimento con incorporazione dopo 4 ore

Percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni incorporati meccanicamente dopo quattro ore dallo spandimento. Se gli effluenti non sono stati incorporati entro 24 ore dallo spandimento sono esclusi da questa rubrica per essere inclusi nella rubrica "Spandimento senza incorporazione".

Spandimento in bande

Spandimento di liquame o colaticcio in bande parallele separate tra loro, utilizzando un dispositivo fissato all'estremità di un'autobotte o di un trattore per distribuire rasoterra deiezioni animali liquide.

Spandimento con tubi flessibili

È utilizzato un distributore di liquame costituito da una serie di tubi flessibili montati su una barra, ma non provvisto di dispositivi per spostare lateralmente le foglie di piante o gli steli d'erba.

Spandimento con deflettore

È utilizzato un distributore di liquame costituito da una serie di deflettori montati su una barra per spostare lateralmente le foglie di piante o gli steli d'erba al fine di distribuire le deiezioni in bande sopra il suolo, riducendo la contaminazione delle colture o dell'erba.

Spandimento per iniezione

Spandimento di liquame o colaticcio in solchi aperti nel suolo a varie profondità in funzione del tipo di iniettore.

Iniezione poco profonda/a solco aperto

Solchi poco profondi, normalmente di circa 50 mm di profondità, che vengono lasciati aperti dopo l'applicazione.

Iniezione profonda/a solco chiuso

Solchi più profondi, normalmente di circa 150 mm di profondità, che vengono chiusi dopo l'applicazione.

Effluenti zootecnici ricevuti/ceduti dall'azienda**Totale degli effluenti zootecnici prodotti, ceduti dall'azienda**

Il quantitativo di effluenti zootecnici trasportati fuori dall'azienda.

Effluenti zootecnici ricevuti dall'azienda

Il quantitativo di effluenti zootecnici ricevuti dall'azienda per essere utilizzati in agricoltura, a prescindere che siano acquistati o ottenuti a titolo gratuito.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1392 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015****recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 12 marzo 2014 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del fruttosio quale sostanza di base. Tale richiesta era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale, il 24 ottobre 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione ⁽²⁾. Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame ⁽³⁾ e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 14 luglio 2015.
- (3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il fruttosio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.
- (4) Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza fruttosio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fruttosio come sostanza di base.
- (5) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁵⁾ della Commissione dovrebbe essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014; Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base fruttosio per l'uso in prodotti fitosanitari su alberi di mele con azione indiretta sul controllo degli insetti. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-684. 27 pagine.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza di base

La sostanza fruttosio, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Fruttosio n. CAS: 57-48-7	β -D-fructofuranose	Di qualità alimentare	1 ottobre 2015	Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante. La sostanza fruttosio va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame su tale sostanza (SANCO/12680/2014), in particolare le relative appendici I e II.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Alla parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«8	Fruttosio n. CAS: 57-48-7	β -D-fructofuranose	Di qualità alimentare	1 ottobre 2015	Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante. La sostanza fruttosio va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame su tale sostanza (SANCO/12680/2014), in particolare le relative appendici I e II.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1393 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (in appresso: DOP) Καλαμάτα (Kalamata), registrata a norma del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Trattandosi di modifiche non minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (4) La Commissione ha ricevuto 5 opposizioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽⁵⁾. La prima è pervenuta il 14 dicembre 2012 dalla società svizzera NECTRA FOOD SA. La seconda è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società egiziana FAR TRADING CO. La terza è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società norvegese Oluf Lorentzen AS. La quarta è pervenuta il 20 dicembre 2012 dal Regno Unito. La quinta è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società danese CARL B.FELDTHUSEN.
- (5) L'ultima opposizione è stata considerata inammissibile, poiché, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro non possono presentare una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione. Le altre opposizioni sono state ritenute ammissibili.
- (6) Con lettere datate 15 febbraio 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare opportune consultazioni al fine di raggiungere un accordo fra di loro entro sei mesi, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (7) Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo entro il limite di tempo previsto.
- (8) Considerato quanto sopra, è opportuno che la Commissione adotti una decisione in conformità alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 156 del 13.6.1997, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU C 186 del 26.6.2012, pag. 18.

⁽⁵⁾ Sostituito dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

- (9) Gli oppositori sostengono che la zona geografica risultante dalla modifica non è omogenea, poiché la parte della zona geografica aggiunta dalla domanda di modifica non possiede le stesse caratteristiche microclimatiche specifiche della zona DOP esistente; che le caratteristiche chimiche e organolettiche, e quindi la qualità dell'olio d'oliva prodotto nella nuova zona proposta, sono inferiori a quelle dell'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente; che tale diminuzione della qualità comporta una perdita in termini di immagine e reputazione del prodotto; che l'estensione della zona potrebbe indurre i consumatori in errore, in quanto l'olio non è più prodotto nella zona della provincia di Kalamata ma nella zona della regione della Messenia e può persino essere imbottigliato al di fuori di tale regione; che la nuova zona geografica non è delimitata in relazione al legame; che l'assenza di un limite geografico relativamente all'imbottigliamento attenua il legame tra il prodotto e il territorio, genera problemi di tracciabilità ed espone il prodotto a possibili frodi, nonché al deterioramento della qualità; che la rilevanza statistica e la rappresentatività dei dati presentati per sostenere la domanda di modifica sono discutibili; che il link Internet al disciplinare modificato che figura nel documento unico pubblicato non funziona correttamente.
- (10) Nonostante le argomentazioni summenzionate presentate dall'opponente, è opportuno approvare la modifica del disciplinare della DOP Καλαμάτα (Kalamata) per i seguenti motivi.
- (11) L'omogeneità dei fattori naturali e umani nella zona della Messenia è descritta in modo esaustivo nella domanda di modifica, nel documento unico e nel disciplinare. L'opponente non ha fornito la prova che le condizioni pedoclimatiche nella parte della zona geografica aggiunta nella domanda di modifica siano sostanzialmente diverse da quelle della zona geografica attuale. Inoltre, la regione della Messenia costituisce attualmente la zona geografica delimitata della DOP «Elia Kalamatas» (oliva di Kalamata). In conclusione, la zona della Messenia, quale definita nella domanda di modifica, può a giusto titolo essere considerata la zona geografica delimitata per l'olio d'oliva DOP Καλαμάτα (Kalamata).
- (12) L'argomentazione relativa allo scadimento della qualità e al danno alla reputazione non è stata corroborata da elementi concreti che dimostrassero una siffatta diminuzione della qualità. L'analisi dei dati sulle caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio d'oliva prodotto nelle due zone, che figura nello studio allegato alle opposizioni, non è sufficiente per dimostrare che le caratteristiche dell'olio di oliva prodotto nella nuova zona proposta siano inferiori a quelle dell'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente. Al contrario, i dati forniti dalle autorità greche dimostrano che i due oli d'oliva presentano in generale le stesse caratteristiche chimiche e organolettiche, fatta eccezione per alcune differenze trascurabili.
- (13) Inoltre, consentire a un prodotto di raggiungere o mantenere una determinata qualità o immagine non è l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non contiene alcuna disposizione al riguardo. Purché sia possibile verificare che le caratteristiche del prodotto proveniente dalla zona geografica modificata, simili alle caratteristiche del prodotto proveniente dall'attuale zona DOP, sono dovute essenzialmente ai fattori naturali e antropici della zona geografica modificata, la domanda di modifica è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (14) Vi sono numerosi casi di DOP registrate il cui nome non corrisponde al nome della zona geografica. Di conseguenza, il fatto che, a seguito della domanda di modifica, l'olio DOP sarà prodotto anche nella regione della Messenia non è in contrasto con il regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (15) La frase che nel disciplinare precisa che il prodotto può essere imbottigliato al di fuori della zona geografica delimitata non è in contrasto con il regolamento (UE) n. 1151/2012 e non ha alcun effetto sul legame. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'obbligo di effettuare il confezionamento del prodotto all'interno della zona costituisce una deroga alle regole ordinarie e deve essere giustificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove giustificato, spetta al richiedente inserire questo tipo di restrizioni nel disciplinare. Nel caso di specie, i richiedenti non hanno proposto tale restrizione. Inoltre, gli oppositori non hanno fornito sufficienti motivazioni specifiche per cui il condizionamento debba avvenire obbligatoriamente nella zona geografica delimitata.
- (16) Gli oppositori sostengono che l'analisi dei dati sulle caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio di oliva prodotto nella zona geografica definita e dell'olio d'oliva prodotto nel resto della zona geografica, in base alle modifiche, riportata nello studio allegato alle opposizioni, dimostra chiaramente che la nuova zona geografica non è delimitata in relazione al legame. La Commissione ritiene che tale analisi non consenta di concludere che la zona modificata non è delimitata con riferimento al legame. Essa non è in grado di dimostrare che le

caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio di oliva prodotto nella nuova zona proposta e quelle dell'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente non sono omogenee. Gli oppositori non sono riusciti a spiegare le loro conclusioni in base alle quali la nuova zona non è delimitata il relazione al legame.

- (17) Gli oppositori criticano anche i dati a sostegno della domanda di modifica che dimostrano che l'olio d'oliva prodotto nella regione di Messenia possiede caratteristiche che lo rendono assimilabile all'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente. Gli oppositori sostengono che tali dati non sono in grado di fornire risultati statisticamente rilevanti dal punto di vista scientifico. Essi giudicano i dati geograficamente non rappresentativi e insufficienti per quanto riguarda il numero di campioni e gli anni di produzione presi in considerazione.
- (18) La Commissione ha verificato l'affidabilità dei dati summenzionati con le autorità greche. Sono stati inoltre fornite cifre supplementari. Queste cifre hanno una solida base statistica per quanto riguarda gli anni di produzione considerati e il numero e la distribuzione geografica dei campioni. Risulta da tali dati che l'olio d'oliva prodotto nella zona geografica della DOP Καλαμάτα (Kalamata) e l'olio d'oliva prodotto nel resto della zona geografica, quale modificata, hanno le stesse caratteristiche chimiche e organolettiche generali, fatta eccezione per alcune differenze trascurabili.
- (19) È stato individuato un errore di battitura nella tabella contenuta al punto 3.2 della domanda di modifica: il valore di acidità media per la zona «resto della Messenia» non è più 0,49 bensì 0,37. Tale errore materiale non pregiudica la valutazione finale sull'omogeneità dell'olio prodotto nelle due zone e non costituisce una modifica sostanziale che richiede di pubblicare nuovamente la domanda di modifica.
- (20) Da ultimo, gli oppositori hanno argomentato che il link all'indirizzo Internet figurante nel documento unico allegato alla domanda di modifica della DOP Καλαμάτα (Kalamata) che ha condotto alla più recente versione del disciplinare non funzionava correttamente. Questo avrebbe impedito ai ricercatori che hanno redatto lo studio per gli oppositori di accedere a qualsiasi riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
- (21) Le autorità greche hanno confermato che il link ha funzionato correttamente durante l'intero periodo di opposizione. Gli oppositori non sono riusciti a fornire informazioni dettagliate in merito alle circostanze (ad esempio, data, numero di tentativi di accedere al sito ecc...) in cui il link è risultato non funzionante. In conclusione, anche alla luce delle quattro opposizioni dettagliate e ben elaborate ricevute che dimostrano una conoscenza approfondita del disciplinare e ne contengono un esame approfondito, la Commissione ritiene che il diritto di opporsi all'approvazione della modifica della DOP Καλαμάτα (Kalamata) non sia stato pregiudicato.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione Καλαμάτα (Kalamata) (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1394 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015**

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure iniziali**

- (1) Le misure attualmente in vigore («misure iniziali») sono le aliquote del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione ⁽²⁾, che variano dallo 0,4 % al 36,1 %. L'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione ⁽³⁾. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 ⁽⁴⁾ la Commissione ha istituito anche aliquote del dazio compensativo che variano dal 3,2 % al 17,1 %.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (2) Il 12 novembre 2014 è stata presentata, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure antidumping iniziali. La richiesta è stata presentata dall'associazione EU ProSun Glass («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di vetro solare.
- (3) Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha portato presumibilmente a un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure iniziali. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che hanno continuato ad essere importati nell'Unione volumi significativi di vetro solare.
- (4) Il 19 dicembre 2014, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (RPC) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GUL 142 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GUL 98 del 15.4.2015, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GUL 142 del 14.5.2014, pag. 23).

⁽⁵⁾ GUC 457 del 19.12.2014, pag. 9.

3. Parti interessate dalla nuova inchiesta

- (5) Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e i fornitori noti nonché le autorità della RPC in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla riapertura dell'inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha chiesto un'audizione con la Commissione ed ha potuto esporre il proprio punto di vista il 23 giugno 2015.

4. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (7) Nell'avviso di riapertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, di selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. Essa ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, che potessero essere eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (9) Cinque produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi, che rappresentano circa il 70 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione durante la presente inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di società in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I due gruppi di società selezionati rappresentano più del 60 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione e il 94 % delle esportazioni delle società che hanno collaborato nella presente inchiesta.
- (10) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di mantenere il campione proposto, formato da due gruppi di società, e tutte le parti interessate sono state informate riguardo al campione infine selezionato.
- (11) Il campione di produttori esportatori di vetro solare era quindi costituito dai seguenti gruppi:
 - Flat Solar Glass Group Co., Ltd («Flat Glass Group»),
 - Xinyi PV Products (Anhui) Holdings («Xinyi Group»).

5. Risposte al questionario

- (12) La Commissione ha inviato questionari a entrambi i gruppi di produttori esportatori cinesi selezionati, agli importatori indipendenti e agli utilizzatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di riapertura.
- (13) Sono state ricevute risposte al questionario da due produttori esportatori cinesi e da tre utilizzatori/importatori indipendenti dell'Unione.

6. Visite di verifica

- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

— Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, RPC,

— Xinyi Group, Wuhu, Anhui, RPC.

7. Comunicazione delle conclusioni

- (15) A tutte le parti interessate è stato inviato un documento di informazione in cui erano riportati i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione ha proposto di modificare il dazio antidumping definitivo sul vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. Tutte le parti sono state informate della scadenza entro cui potevano presentare osservazioni su tale comunicazione.
- (16) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se del caso.

8. Periodo dell'inchiesta

- (17) Il periodo dell'inchiesta antiassorbimento («PIA») della presente nuova inchiesta è durato dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014. I prezzi all'esportazione durante il PIA sono stati confrontati con quelli praticati nel periodo dell'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione delle misure iniziali, compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («PI iniziale»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (18) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso prodotto esaminato nell'inchiesta iniziale, definito come vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di $\Delta 150$ K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), originario della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80.
- (19) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Turchia, utilizzata come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. CONCLUSIONI

- (20) Una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, in seguito all'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione siano calati o se vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'Unione del vetro solare originario della RPC. Qualora si giunga alla conclusione che ha avuto luogo un assorbimento, dovrebbe essere calcolato un nuovo margine di dumping.

1. Calo dei prezzi all'esportazione

- (21) Durante il PIA le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'UE.

- (22) La Commissione ha confrontato, per i due gruppi del campione, i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA con i prezzi degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale ed ha calcolato un livello medio ponderato di assorbimento per entrambi i gruppi.
- (23) Durante l'inchiesta iniziale le società incluse nel campione hanno esportato soprattutto vetro solare non rivestito insieme a piccole quantità di vetro rivestito. La differenza media tra i prezzi di vendita del vetro rivestito e non rivestito è risultata pari al 20 % circa durante l'inchiesta iniziale. Tuttavia, da allora l'industria mondiale dei pannelli solari è passata dal vetro non rivestito a quello rivestito, essendo quest'ultimo un prodotto più efficiente. Oggi il vetro rivestito è quello comunemente utilizzato mentre il vetro solare non rivestito viene usato soprattutto per impianti in ambienti con condizioni atmosferiche avverse e difficili. Quest'evoluzione si riflette anche nelle pratiche di esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, le cui esportazioni sono cambiate drasticamente dal vetro solare non rivestito a quello rivestito.
- (24) Confrontando i prezzi all'esportazione del PI e del PIA, si constata che per il Flat Group i prezzi all'esportazione sono calati in media del 17,6 % e per il Xinyi Group del 30,4 % per il prodotto in esame esportato nel PIA. È quindi possibile constatare che ha avuto luogo un assorbimento per entrambi i gruppi di società.
- (25) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importatori, gli utilizzatori e gli esportatori hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova per giustificare il calo dei prezzi all'esportazione e la mancanza di variazioni dei prezzi di rivendita nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping.
- (26) Un produttore esportatore ha asserito, ribadendo la stessa asserzione dopo la comunicazione delle conclusioni, che il calo dei prezzi all'esportazione non fosse dovuto all'assorbimento, bensì a metodi di produzione efficienti, a un'economia di scala e a un ambiente più competitivo per il prodotto in esame. Il costo di produzione e i prezzi all'esportazione erano conseguentemente diminuiti.
- (27) La Commissione ha respinto tale argomentazione. L'argomentazione si riferisce al costo di produzione e può essere presa in considerazione solo nel contesto di un riesame del valore normale. Tuttavia, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se vengono comunicate alla Commissione informazioni complete sui valori normali modificati. Dato che ciò non è avvenuto, poiché nessuno dei gruppi di società inclusi nel campione ha chiesto il riesame dei valori normali, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base e come indicato al punto 5.1.1, lettera a), dell'avviso di riapertura, il costo di produzione durante il PIA non è stato verificato e l'ambito dell'inchiesta resta limitato all'esame dei prezzi all'esportazione. Eventuali argomentazioni riguardanti asserite variazioni dei costi di produzione e/o del valore normale possono essere trattate solo nell'ambito di un riesame intermedio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (28) Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha sostenuto che i suoi prezzi all'esportazione non fossero diminuiti o perlomeno non nella stessa misura dei prezzi all'esportazione delle società incluse nel campione. Inoltre, egli ha sostenuto che il calo apparente dei prezzi all'esportazione dei due esportatori cinesi inclusi nel campione e il ricalcolo del loro margine di dumping e di pregiudizio non potevano costituire una base per una nuova valutazione del suo nuovo dazio antidumping individuale. Pertanto, ha chiesto un esame individuale in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (29) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il produttore esportatore in questione non ha collaborato alla presente inchiesta e non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini previsti nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base, le nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Esse si concludono in ogni caso entro nove mesi dall'apertura. Un esame individuale, chiesto solo in una fase avanzata del procedimento dopo la comunicazione delle conclusioni, impedirebbe quindi di completare l'inchiesta entro i termini stabiliti.
- (30) Un importatore/utilizzatore ha sostenuto che l'industria UE di vetro solare avesse una fornitura insufficiente in particolare di vetro solare di alta qualità per soddisfare la domanda dell'industria UE di moduli solari e quindi era contrario all'istituzione di misure supplementari. Inoltre, egli ha affermato che misure antidumping supplementari avrebbero potuto causare uno spostamento della produzione di moduli solari al di fuori dell'UE.
- (31) La Commissione ha respinto le due argomentazioni. In primo luogo, tali asserzioni rientrano nell'ambito della verifica dell'interesse dell'Unione, che non viene analizzato in una nuova inchiesta antiassorbimento. In secondo

luogo, in base alle sue risposte al questionario, l'utilizzatore è stato in grado di acquistare il 100 % delle sue forniture di vetro solare nel PIA da fabbricanti di vetro solare dell'UE e di paesi terzi. Pertanto, tale argomentazione non è stata motivata sufficientemente. Lo stesso vale per l'asserzione che l'istituzione di misure supplementari costringerebbe i fabbricanti UE di moduli solari a esternalizzare la propria produzione al di fuori dell'UE. Questo scenario pare poco probabile. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la quota del vetro solare nel costo di produzione di un modulo solare è limitata al 6-8 %. L'aumento delle misure avrà quindi solo un impatto limitato sui costi totali dei moduli solari, di un ordine di grandezza del 2-3 %.

2. Dumping

- (32) Una volta stabilito l'assorbimento per entrambi i gruppi di società, sono stati ricalcolati i margini di dumping.

2.1. Prezzi all'esportazione

- (33) Tutte le vendite dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate a clienti indipendenti nell'Unione. I prezzi all'esportazione si basavano quindi sui prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

2.2. Confronto

- (34) La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali franco fabbrica praticati dagli esportatori inclusi nel campione con i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore del paese di riferimento oppure, se del caso, con il valore normale costruito.
- (35) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (36) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, i costi di movimentazione e carico e le spese accessorie, i dazi all'esportazione e le commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

2.3. Margine di dumping

- (37) In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale costruito di ciascun tipo di prodotto simile stabilito in Turchia durante il PI iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione praticato da ciascuna società per il tipo corrispondente di prodotto in esame durante il PIA, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (38) Di conseguenza, il margine di dumping per il Xinyi Group è aumentato dall'83,1 % nel PI iniziale al 122,2 % nel PIA e per il Flat Group dal 90,1 % al 122,4 %.

3. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (39) In conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e dato che le misure iniziali si basavano sul livello di eliminazione del pregiudizio, sono stati ricalcolati i margini di pregiudizio.
- (40) Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato in base a un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione durante il PIA e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI iniziale. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

- (41) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha messo in dubbio l'accuratezza del metodo utilizzato dalla Commissione. A tale proposito egli ha affermato che, sebbene i prezzi all'esportazione fossero rimasti uguali nel PIA rispetto ai prezzi del PI iniziale, il livello di eliminazione del pregiudizio era aumentato.
- (42) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il produttore esportatore ha confermato che i suoi prezzi all'esportazione erano diminuiti nel corso del PIA. È stato quindi possibile stabilire che ha avuto luogo un assorbimento e di conseguenza è stato necessario ricalcolare i margini di dumping e di pregiudizio.
- (43) Su tale base, il margine di pregiudizio per il Xinyi Group è aumentato dal 39,3 % al 107,00 % e per il Flat Group dal 42,1 % al 112,5 %.

D. CONCLUSIONE

- (44) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno assorbito il dazio antidumping in vigore. Pertanto, le misure antidumping istituite sulle importazioni di vetro solare originario della RPC dovrebbero essere modificate in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base.

Nuovo livello della misura

- (45) In conformità della norma del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha confrontato in primo luogo i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere fissato al livello dei margini di pregiudizio. Tuttavia, secondo l'ultima frase dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo del nuovo dazio antidumping da istituire non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.
- (46) Dato che l'inchiesta antisovvenzioni non è pregiudicata dalla presente inchiesta, è necessario detrarre il dazio compensativo per determinare il nuovo dazio antidumping.
- (47) Di conseguenza il nuovo dazio antidumping per il Flat Group è pari al 71,4 % (cioè il doppio del margine di pregiudizio attualmente applicabile del 42,1 % meno il dazio compensativo del 12,8 %) e per il Xinyi Group è pari al 75,4 % (cioè il doppio del margine di pregiudizio attualmente applicabile del 39,3 % meno il dazio compensativo del 3,2 %).
- (48) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello massimo del dazio applicabile alle società incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato alle società che non hanno collaborato all'inchiesta, eccetto quelle che hanno collaborato all'inchiesta iniziale e sono soggette ad un dazio individuale. Il loro nuovo dazio antidumping è fissato al doppio del loro margine di pregiudizio attualmente applicabile, da cui è stato dedotto il dazio compensativo applicabile.
- (49) Per le società incluse nel campione e che hanno collaborato, elencate nella tabella riportata qui di seguito, i margini di dumping e di pregiudizio sono stati calcolati come una media ponderata delle società incluse nel campione. Per stabilire il nuovo dazio antidumping, è stato fissato come limite il doppio del margine di pregiudizio attualmente applicabile, da cui è stato dedotto il dazio compensativo applicabile.
- (50) Un produttore esportatore che non ha collaborato, ma che ha collaborato all'inchiesta iniziale, ha sostenuto che non esistesse una base giuridica sufficiente per aumentare il dazio antidumping in vigore o per esigere un aumento così elevato dei dazi antidumping come quello proposto dalla Commissione.
- (51) La Commissione ha respinto tale argomentazione. La base giuridica per modificare le misure in vigore è costituita dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo il quale l'importo del dazio antidumping da

istituire non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito. Detto produttore non ha collaborato alla presente inchiesta e quindi, di norma, dovrebbe essere soggetto al dazio residuo. Tuttavia, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, come stabilito nel considerando 48, il suo nuovo dazio antidumping è stato fissato al doppio del suo margine di pregiudizio attualmente applicabile, da cui è stato dedotto il dazio compensativo applicabile.

- (52) Le aliquote rivedute del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Nuovo margine di dumping	Nuovo margine di pregiudizio	Tetto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base (cfr. considerando 45)	Dazio compensativo (invariato)	Dazio antidumping definitivo riveduto
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	84,2 %	12,8 %	71,4 %
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd	122,2 %	107,0 %	78,6 %	3,2 %	75,4 %
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	52,4 %	17,1 %	35,3 %
Henan Yuhua New Material Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	34,2 %	16,7 %	17,5 %
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd	122,4 %	112,0 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd	122,4 %	112,0 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Novatech Glass Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Pilkington Solar Taicang, Limited	122,4 %	112,0 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	17,1 %	55,9 %
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation	122,4 %	112,5 %	73 %	17,1 %	55,9 %
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	17,1 %	55,9 %
Tutte le altre società	122,4 %	112,5 %	84,2 %	17,1 %	67,1 %

- (53) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate nella tabella sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd	71,4 %	B945
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd	75,4 %	B943
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd	35,3 %	B944
Henan Yuhua New Material Co., Ltd	17,5 %	B946
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd	55,9 %	B947
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation	55,9 %	B948
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd	60,6 %	B949
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd	60,6 %	B950
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd	60,6 %	B951
Pilkington Solar Taicang, Limited	60,6 %	B952
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd	55,9 %	B953
Novatech Glass Co., Ltd	60,6 %	B954
Tutte le altre società	67,1 %	B999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1395 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	144,2
	MK	51,2
	ZZ	97,7
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	134,3
	BO	146,4
	CL	160,0
	UY	119,5
	ZA	147,5
	ZZ	141,5
	ZZ	141,5
0806 10 10	EG	224,6
	IL	390,7
	MA	158,2
	TR	154,6
	US	342,9
	ZZ	254,2
	ZZ	254,2
0808 10 80	AR	108,9
	BR	94,3
	CL	136,5
	NZ	136,2
	US	147,0
	ZA	130,9
	ZZ	125,6
0808 30 90	AR	132,0
	CL	140,7
	MK	62,9
	NZ	146,7
	TR	139,3
	ZA	120,2
	ZZ	123,6
0809 30 10, 0809 30 90	MK	76,3
	TR	136,1
	ZZ	106,2
0809 40 05	BA	47,1
	IL	141,4
	MK	39,3
	XS	57,7
	ZZ	71,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT